

## COMUNICATO STAMPA

### **Investimenti agevolati I chiarimenti delle Entrate sulla Tremonti-ter**

Quadro ormai chiaro per gli sconti fiscali riconosciuti alle imprese che investono. Con la circolare n. 44/E pubblicata oggi, l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza sull'agevolazione introdotta dall'articolo 5 del Dl 78/2009, consistente nella detassazione dal reddito d'impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 in macchinari e apparecchiature "nuovi". Il documento interpretativo delle Entrate individua, in particolare, gli ambiti di applicazione dell'agevolazione, le caratteristiche dei beni agevolabili, le modalità di fruizione della detassazione e le ipotesi di revoca del beneficio.

La Circolare precisa che è possibile fruire della detassazione indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto dall'impresa, potendo quindi l'agevolazione concorrere a determinare una perdita che rileverà nella determinazione del reddito secondo le regole del Tuir.

A seguire, i chiarimenti principali contenuti nel documento di prassi e riportati per ambito e modalità di fruizione dell'agevolazione.

**Sui beni** – Sono detassati gli investimenti in tutti i beni nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, a prescindere dalla denominazione attribuita dalla stessa tabella. Macchinari e apparecchiature non devono necessariamente essere strumentali. Sono, invece, esclusi dal beneficio i beni merce, vale a dire quelli destinati alla vendita, direttamente o dopo trasformazione.

**Sui beneficiari** – L'agevolazione è riservata ai titolari di reddito d'impresa residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei non residenti, anche se hanno iniziato l'attività a partire dal 1 luglio 2009.

**Sulla revoca** – Il diritto all'incentivo fiscale viene meno quando il bene, prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto:

- è ceduto a terzi;
- è destinato a finalità estranee all'attività d'impresa;
- è acquisito tramite leasing o oggetto di un successivo contratto di *lease back* e non è riscattato;
- è acquistato mediante contratto con riserva della proprietà, ed è risolto per inadempimento del compratore.

#### **UFFICIO STAMPA**

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA  
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485  
E-mail: [ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

#### **INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)  
CALL CENTER 848.800.444  
(tariffa urbana a tempo)

La revoca non scatta, invece, se il bene è ceduto in occasione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni), oppure quando, nell'ipotesi di cessione o conferimento d'azienda, il cessionario/conferitario subentra al cedente/conferente nell'obbligo di conservare i beni oggetto dell'agevolazione per tutto il prescritto periodo di sorveglianza (prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto).

Altra ipotesi di revoca è quella del trasferimento del bene agevolato in strutture ubicate al di fuori dello Spazio economico europeo, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento.

Ulteriori chiarimenti riguardano, infine, i criteri di determinazione del valore degli investimenti, e la cumulabilità, in linea di principio, con altre agevolazioni.

Il testo della circolare è disponibile sul sito dell'Agenzia, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Inoltre, su Fiscooggi, sarà pubblicato un articolo di approfondimento sul tema.

**Roma, 27 ottobre 2009**

**UFFICIO STAMPA**

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA  
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485  
E-mail: [ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

**INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)  
CALL CENTER 848.800.444  
(tariffa urbana a tempo)